



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione 3° bis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9560/2007 proposto dai proff. ...*Omissis*..., rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Testaferrata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 80;

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (avv. Liborio Coaccioli), presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

dei proff....*Omissis*..., non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

1) delle graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente, pubblicate con nota n. 18750 del 23.7.2007 dall'U.S.P. di Latina, nella parte in cui risultano attribuiti ai ricorrenti – inseriti in classi di

concorso di 3^a fascia – punti 1 anzichè punti 3 per il diploma For. Com.;

2) della ministeriale n. 5485 del 19.3.2007 emessa dal Dipartimento per l'Istruzione;

3) della nota n. 5558 del 18.7.2007 emessa dall'U.S.R. per il Lazio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 5 giugno 2008 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d'udienza;

Dato atto dell'avvenuto adempimento dell'ordinanza presidenziale 22.4.2008 autorizzante l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono docenti di terza fascia inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina. Essi hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe nella parte in cui, in sede di aggiornamento del proprio punteggio nelle graduatorie, disposto con decreto del

direttore generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007, non è stato loro valutato il titolo previsto al punto C.7 della tabella di valutazione, allegata a detto decreto, che dà luogo all'attribuzione di tre punti.

Avendo essi frequentato un corso di perfezionamento di durata annuale - corrispondente a 1500 ore e a 60 crediti formativi, organizzato dal For.Com. – deducono l'illegittimità, sotto più profili, dell'applicazione valutativa da parte dell'Amministrazione scolastica, sostenendo che la tabella allegata al D.D.G. 16 marzo 2007 è chiara nell'attribuire al diploma di perfezionamento – con le caratteristiche sopradescritte – la valutazione di tre punti.

Quindi la controversia è volta a stabilire se i corsi di perfezionamento *post lauream* organizzati dal consorzio interuniversitario For.Com. (Formazione per la Comunicazione) diano luogo all'attribuzione del maggior punteggio (punti 3 anziché 1) reclamato dagli interessati.

Sostiene, invece, l'Amministrazione:

- che la normativa di riferimento (art. 1, comma 15, della legge n. 4/1999 e D.M. n. 270/2004) non contempla tra i titoli accademici rilasciati dalle Università (laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, *master* di I e II livello) i corsi di perfezionamento, ma attività aggiuntive delle Università medesime, e che in ragione della natura di questi ultimi si è ritenuto di valutare con

l'assegnazione di 1 punto gli attestati rilasciati dai Consorzi interuniversitari;

- che il Ministero della P.I., con nota direttoriale n. 5558 del 18 luglio 2007, al fine di uniformare l'azione degli Uffici Scolastici periferici, ha disposto che alle certificazioni rilasciate dal For.Com. vada attribuito 1 punto ai sensi della lett. C.8 della tabella di valutazione di cui all'allegato 2 del decreto 16 marzo 2007;

- che, comunque, la giurisprudenza intervenuta in *subiecta materia* avallerebbe l'operato degli Uffici.

Tanto premesso, giova preliminarmente richiamare la tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, ed in particolare i punti C.7 e C.8 che così dispongono:

- “C.7) Per ogni diploma di perfezionamento, *master* universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali di riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”;

- “C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1”.

Il raffronto tra le due previsioni consente di affermare che la diversità di punteggio assegnabile ai titoli *post lauream* in questione, è correlata alla natura del titolo conseguito (“diploma di perfezionamento, *master* di I e II livello” o “attestato di frequenza di un corso di

perfezionamento”) e alla dimensione strutturale e formativa dei corsi frequentati dal personale docente; a tale ultimo riguardo, l’attribuzione del maggior punteggio è disposta in presenza di titoli conseguiti nell’ambito di corsi di 1500 ore e suscettivi di far acquisire 60 crediti formativi.

Se in detti titoli – ai fini dell’assegnazione del maggior punteggio previsto dal p. C.7 – difetta il requisito formale e cioè quello di essere diplomi di perfezionamento o *master*, essi soddisfano comunque al requisito sostanziale, rappresentato dall’essere stati conseguiti in corsi di durata annuale con esame finale strutturati su 1500 ore di didattica corrispondenti a 60 crediti formativi universitari.

Consegue che solo in un’ottica formalistica che si arresti alla sola denominazione dei titoli in questione (“attestato di frequenza di un corso di perfezionamento”), è possibile ricomprenderli al p. C.8, con conseguente loro assegnazione di 1 punto.

In realtà i titoli For.Com. debbono essere ricompresi tra i diplomi e i *master* universitari.

Questa Sezione si è già espressa sulla questione con sentenza n. 4888 del 28.5.2007 che, sebbene avesse preso in esame la tabella dei titoli annessa al D.L. 7.4.2004 n. 97, è giunta a conclusioni valide anche in relazione alla tabella approvata con il D.M. 15.3.2007 n. 27.

Nella citata sentenza si è affermato che le caratteristiche dei titoli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi di perfezionamento

specialistico indetti e organizzati dal For.Com. sono le medesime di quelle che, alla stregua dei pareri resi in *subiecta materia* dal Consiglio Universitario Nazionale (sedute del 3-4 novembre 2004 e 25 maggio 2005) e dello stesso MIUR (nota prot. 1249 dell'8 maggio 2005), “concretizzano un *master* e danno comunque diritto ad ottenere 3 punti nelle graduatorie permanenti”.

Nella sentenza si puntualizza come la stessa normativa di settore “prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. 509/99 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. 270/2004 di modifica, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento (facoltà peraltro accordata dall'art. 6 della L. 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati *master* universitari di primo e secondo livello” (art. 3 punto 8 D.M. 509/99 ed art. 3 punto 9 D.D. 270/04). E dunque da tali norme si desume che i c.d. *master* vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li caratterizza non è la semplice formale denominazione di “*master*” (anzichè corso di perfezionamento), ma le caratteristiche intrinseche e sostanziali.

Queste sono desumibili dall'art. 7 comma 4 dei DD.MM. 509/99 e 270/04 (“per conseguire il *master* universitario lo studente deve aver

acquisito 60 crediti”), dall’art. 5 comma 1 (il quale precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai *master*: $25 \times 60 = 1500$ ore), e dall’art. 5 comma 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica”.

Sarebbe peraltro illogico, si soggiunge nella sentenza, “mettere sullo stesso piano corsi di perfezionamento dissimili (quelli seguiti dalle ricorrenti e quelli con minor numero di ore e di CFU) attribuendo ad essi un medesimo punteggio (nella specie 1 punto), quando invece le caratteristiche sostanziali dei corsi . . . postulano la loro valutazione alla stregua dei *master*”.

Tali argomentazioni, condivise dal Collegio, erano state già recepite dalla giurisprudenza per la risoluzione di analoghe controversie (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 8 maggio 2006, n. 682, 15 settembre 2005, n. 1377; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 6 novembre 2006, n. 1369).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, le graduatorie a esaurimento nelle quali risultano inseriti i ricorrenti vanno aggiornate con l’assegnazione di ulteriori due punti per i corsi di perfezionamento *post lauream* dai medesimi frequentati con esito positivo.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 3[^] bis,

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dispone che l'Amministrazione della Pubblica Istruzione attribuisca ai ricorrenti il punteggio da essi rivendicato per i corsi Fer.Com., secondo quanto enunciato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2008 in camera di consiglio, con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti	- Presidente
Paolo Restaino	- Consigliere
Giulio Amadio	- Consigliere, est.

/ap